

Sentenza, Tribunale di Bari, GOT dott. Savino Gambatesa, n.2353 del 21 maggio 2015

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOT Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8091 dell'anno 2006

Tra

EREDI CLIENTE

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTA

Oggetto: ripetizione indebita

Conclusioni degli attori:

" presente l'avvocato per gli eredi la quale precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto di quelle rassegnate in atti e delle quali chiede raccoglimento con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore dell'avvocato che si dichiara anticipatario".

Conclusioni per la convenuta:

" E' presente per la Banca la quale, nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa, così precisa le proprie conclusioni: "Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza istruttoria e di merito:

1) in via preliminare, dichiarare estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale il diritto alla ripetizione di interessi azionata da parte attrice; ovvero, in subordine, dichiarare estinto per decorso del termine di prescrizione il diritto alla ripetizione di interessi azionato da parte attrice per il periodo antecedente ai dieci anni dalla proposizione della presente domanda;

2) comunque rigettare integralmente la domanda attrice, in quanto del tutto infondata in punto di fatto e di diritto per i motivi suesposti;

3) con vittoria di spese e compenso di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato 8 luglio 2006, il CLIENTE, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, conveniva in giudizio la BANCA, con la quale aveva intrattenuto il conto corrente ordinario n. XXXXX/00, per sentire accertare l'illegittimità degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali, l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, l'illegittimità degli addebiti per

Sentenza, Tribunale di Bari, GOT dott. Savino Gambatesa, n.2353 del 21 maggio 2015

commissione di massimo scoperto, spese e valute non concordate. L'attore chiedeva, in conseguenza, la condanna della convenuta al pagamento della somma di E 14.674,49, oltre interessi e danno da svalutazione fino al soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre spese e competenze di causa.

Si costituiva in giudizio la BANCA convenuta che chiedeva il rigetto della domanda attorea ed eccepiva, in via preliminare, dichiararsi estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale il diritto alla ripetizione di interessi azionato da parte attrice; ovvero, in subordine, dichiararsi estinto per decorso del termine di prescrizione il diritto alla ripetizione di interessi azionato da parte attrice per il periodo antecedente ai dieci anni dalla proposizione della domanda.

Successivamente al decesso dell'attore, proseguivano il giudizio gli eredi.

Veniva disposta ed espletata CTU contabile con integrazione e chiarimenti resi dal consulente.

Precisate le conclusioni all'udienza del 3 ottobre 2014, la causa veniva riservata per la decisione con termine per il deposito di memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non appare contestato che il contratto di conto corrente ordinario n. XXXX/00 è stato acceso in data 21.04.1993, presso l'Agenzia di OMISSIS n. X del BANCA ed è stato estinto in data 29.7.1996.

Deve preliminarmente rilevarsi che parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., prevista per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, e in subordine la prescrizione decennale.

Sul punto si osserva che fattispecie prevista dall'art.2948 n. 4 c.c. non appare applicabile al caso in esame, in cui non è chiesto il pagamento di interessi, bensì la restituzione di somme indebitamente versate alla banca.

Infatti, l'azione di ripetizione di indebito, che sia esperita dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, ovvero di determinazione degli interessi ultralegali in assenza di una pattuizione scritta, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Trib. Roma, 14 marzo 2014 n. 6027).

Va, pertanto, esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione estintiva decennale sollevata dalla convenuta in riferimento agli addebiti anteriori ai dieci anni dalla notifica della citazione, avvenuta in data 8 luglio 2006.

Sentenza, Tribunale di Bari, GOT dott. Savino Gambatesa, n.2353 del 21 maggio 2015

Occorre osservare che a seguito della sopravvenuta espunzione del riferimento normativo di cui all'art. 2, c.61, del D.L. 29.12.2010 n. 225, convertito in legge 26.2.2011 n.10 (per effetto della sentenza n. 78/12 con cui la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità), la disciplina della prescrizione non può che essere rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS,UU. 2 dicembre 2010 n. 24418), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purché si tratti di pagamento e, pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. scoperto) e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. "passivo"; con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 740 del 2 maggio 2012).

Se viene, quindi, dedotto e provato che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti effettuati non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto, allorquando il correntista restituisce alla banca gli importi utilizzati. In questo caso l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto e solo da questo momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Nei chiarimenti alla sua relazione tecnica integrativa, il CTU, tenuto conto della sollevata eccezione di prescrizione, ha formulato l'ipotesi di ricostruzione del conto considerando l'assenza di fido. Il CTU, conclude, ritenendo che *"in tale ipotesi tutte le rimesse effettuate dal ricorrente hanno natura solutoria, ovvero vanno a coprire (spostamento patrimoniale a favore della banca) il debito del cliente. Considerando che l'atto di citazione è datato 10/7/2006 (data dei depositi), i pagamenti solutori antecedenti il 10/7/1996 non sono ripetibili. Siccome il conto è stato acceso in data 30/4/1993 e l'ultima rimessa è datata 17/5/1996, tutte le rimesse effettuate dall'accensione del conto non sono ripetibili"*.

Poiché nel caso in esame gli attori non hanno offerto la prova (necessariamente documentale) dell'esistenza di affidamenti correlati al conto corrente indicato, non è possibile determinare l'esistenza né la soglia di affidamento, né può affermarsi la sussistenza di un affidamento di fatto illimitato.

Si deve pertanto ritenere che il conto corrente intrattenuto dagli attori non fosse assistito da apertura di credito. Del resto non può ritenersi sufficiente ai fini probatori la presenza di saldi passivi che si evidenziano negli estratti conto nonché addebiti in conto spese per gestione fido, ciò in quanto tali elementi non consentono di valutare l'ammontare e

Sentenza, Tribunale di Bari, GOT dott. Savino Gambatesa, n.2353 del 21 maggio 2015

l'epoca degli affidamenti, in maniera tale da accertare se i versamenti fossero effettuati su conto passivo o su conto scoperto in quanto recante un saldo passivo tale da risultare comunque eccedente i limiti dell'affidamento.

Invero, la recente sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 4518 del 26 febbraio 2014 ha affermato la natura normalmente ripristinatoria della provvista delle rimesse in conto corrente che non determinano, quindi, uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*.

Tale funzione, sostiene la S.C., corrisponde allo schema causale tipico del contratto per cui una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi), deve essere in concreto provata da chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.

In realtà, con il contratto di conto corrente la banca si impegna unicamente ad offrire al cliente un servizio di cassa nell'utilizzo della provvista propria del cliente, ovvero a provvedere per conto del medesimo a pagamenti e riscossioni, e non a mettere a disposizione denaro in favore del correntista.

Se, quindi, il conto corrente è a debito e non è assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria della provvista deve generalmente essere esclusa, stante l'obbligo di restituzione di quanto utilizzato che fa capo al correntista. Pertanto, la prova circa la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (art. 2697 c.c.), su chi intende far valere l'esistenza di tale contratto, al fine di trarre le conseguenze a sé favorevoli e paralizzare così l'eccezione di prescrizione svolta (cfr. Tribunale di Mantova, 3 maggio 2014).

Il difetto di prova dell'esistenza di affidamenti comporta che tutte le rimesse, avvenute nel decennio anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, abbiano carattere solutorio e risultino, come tali, prescritte (cfr. Tribunale di Torino, 24/11/2014).

Va rilevato che — a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione — *l'attrice non ha offerto la prova che siano avvenuti, nel periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi, in questa sede ripetibili.*

Da ciò consegue che devono ritenersi prescritte, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, tutte le rimesse anteriori all'8 luglio 1996 (termine ordinario di prescrizione trattandosi di ripetizione di indebito). Discende dalle svolte considerazioni che la prospettazione attorea ed i correlativi criteri di ricalcolo adottati non possono essere accolti, poiché le contestazioni attoree e pretese restitutorie attengono al periodo precedente all'8 luglio 1996, considerando che l'ultima operazione sul conto risale al 17/5/1996, relativamente al quale le rimesse solutorie sono da ritenersi prescritte e non danno origine a ripetizione di indebito oggettivo per illegittima applicazione di interessi

Sentenza, Tribunale di Bari, GOT dott. Savino Gambatesa, n.2353 del 21 maggio 2015

anatocistici o altri addebiti non dovuti, nonché ad addebiti di somme asseritamente corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale.

La domanda attrice è quindi infondata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2006 da CLIENTE, e proseguito dai suoi EREDI nei confronti di BANCA così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attrice;
 - 2) Condanna gli attori al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della convenuta, che si liquidano complessivamente in euro 4.500,00 oltre rimborso spese generali 15% ed Iva e Cap come per legge;
 - 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice;
 - 4) Dichiarata la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
- Così deciso in Bari il 27 marzo 2015

**Il Giudice
Dott. Savino Gambatesa**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*